

**REGOLAMENTO (CE) N. 1757/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2003**

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle zucchine e che modifica il regolamento (CEE) n. 1292/81

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le zucchine figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981, che stabilisce norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003⁽⁴⁾, è stato oggetto di numerose modifiche che non garantiscono più la chiarezza giuridica.
- (2) Per ragioni di chiarezza, è opportuno rendere autonoma, rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1292/81, la regolamentazione concernente le zucchine e modificare di conseguenza il suddetto regolamento. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma CEE/ONU FFV-41 concernente la commercializzazione e il controllo di qualità delle zucchine raccomandata dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e lo sviluppo qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
- (3) L'applicazione delle suddette nuove norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzino di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 129 del 15.5.1981, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61.

- (5) I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle zucchine di cui al codice NC 0709 90 70 è stabilita nell'allegato.

Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore. I prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra» possono inoltre presentare lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1292/81 è modificato come segue.

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle zucchine».
- 2) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«La norma di commercializzazione applicabile alle melanzane di cui al codice NC 0709 30 00 figura nell'allegato.»
- 3) Il titolo dell'allegato II è sostituito dal titolo:
«ALLEGATO
NORME PER LE ZUCCHINE».
- 4) L'allegato III è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2003.